



Coordinamento Adriatico

IL TERRITORIO ADRIATICO

ORIZZONTE STORICO, GEOGRAFIA DEL PAESAGGIO,
ASPETTI ECONOMICI, GIURIDICI E ARTISTICI

Volume III

a cura di

GIUSEPPE DE VERGOTTINI

GUGLIELMO CEVOLIN

VALERIA PIERGIGLI

IVAN RUSSO



Edizioni Scientifiche Italiane

SOMMARIO

VOLUME I

Il Territorio Adriatico. Orizzonte storico, geografia del paesaggio, aspetti economici, giuridici e artistici..... 13
Giuseppe de Vergottini

Sezione I

Genesi e mutamenti delle strutture del potere territoriale in Adriatico

Il mare imperiale. La Serenissima, l'impero ottomano e la trasformazione dello spazio adriatico (1453-1503)27
Gastone Breccia

Strutture del potere territoriale e dissidenza protestante in Istria tra XVI e XVII secolo 61
Michele Pellegrini

Il governo del sale nel Settecento nelle fonti a stampa per lo *Stato da mar*95
Federica Formiga

Venezia e il suo territorio tra *Ancien Régime* ed età napoleonica 123
Laura Barbara Gagliardi

Forme di governo del territorio nell'Età della Restaurazione. Il caso del Regno di Illiria	143
<i>Giorgio Federico Siboni</i>	
Tra risorgimento, foibe ed esodo: il confine orientale e la fine della "congiura del silenzio"	171
<i>Antonio Maria Orecchia</i>	

Sezione II

Architettura, infrastrutture e città-porto, lo spazio costruito nel territorio

Ricerche lungo il margine per una identità comune	197
<i>Antonio Monestirolì</i>	
Evoluzione delle funzioni e strutture portuali in terra istriana e dalmata, lo sviluppo dei porti e dei centri urbani sul mare Adriatico	209
<i>Emanuele Bugli</i>	
Per un paesaggio del sistema Alto Adriatico. Infrastrutture, ap- prodi e architetture per le città-porto.....	233
<i>Massimo Ferrari</i>	
Storia, archeologia e moderno nelle città lungo la costa. Co- noscere per conservare e valorizzare.....	261
<i>Claudia Tinazzi</i>	
Sviluppo commerciale e militare dei porti istriani nell'età mo- derna da Capodistria a Pola.....	293
<i>Elisabeth Foroni</i>	
Curatori e Autori	323

VOLUME II

Il Territorio Adriatico. Orizzonte storico, geografia del paesaggio, aspetti economici, giuridici e artistici.....	13
<i>Giuseppe de Vergottini</i>	

Sezione I

Diritto e organizzazione del territorio: una prospettiva storico-giuridica

Porto, emporio e portofranco: istituzioni e diritto nella cultura triestina tra XVIII e XIX secolo	27
<i>Riccardo Ferrante</i>	
L'evoluzione amministrativa della Dalmazia durante la Provveditoria Dandolo nelle carte del segretario generale Giovanni Scopoli	61
<i>Claudio Carcereri de Prati</i>	
«Dei difetti del regime austriaco». Governo del territorio e condizioni della popolazione nel Lombardo-Veneto: uno sguardo dall'interno	87
<i>Chiara Valsecchi</i>	
La questione ferroviaria nelle “Nuove Provincie”: un percorso storicogiuridico tra vecchi e nuovi modelli	121
<i>Roberta Braccia</i>	
L'intavolazione quale sistema di pubblicità immobiliare nell'esperienza triestina: eredità del diritto germanico nel Regno d'Italia	153
<i>Elisabetta Fiocchi Malaspina</i>	

La “questione di Trieste” e il voto del 2 giugno 1946: un problema anche costituzionale.....	181
<i>Davide Rossi</i>	
Il confine orientale italiano nel dibattito dell'Assemblea costituente.....	225
<i>Cinzia Maggio</i>	
Minoranze linguistiche e istruzione tra Italia e Jugoslavia	259
<i>Matteo Cosulich</i>	

Sezione II

Diritto e organizzazione del territorio: aspetti urbanistici e amministrativi

Profili di tutela dell'ambiente e del paesaggio nella pianificazione riguardante gli impianti di produzione di energia derivante da fonti rinnovabili	307
<i>Antonio Bartolini e Serenella Peroni</i>	
Gli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili: il regime giuridico delle autorizzazioni	355
<i>Andrea Maltoni</i>	
Alcuni profili in tema di procedimenti autorizzativi per lo stabilimento di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Repubblica di Croazia	389
<i>Massimiliano Bellavista</i>	
Il sistema degli incentivi nell'ordinamento italiano e in quello croato: problematiche e prospettive di crescita.....	419
<i>Davide Lo Presti</i>	

Considerazioni sul recepimento da parte delle Regioni delle linee guida previste dal D.M. 10 settembre 2010 per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.....447

Stefano Di Lena

Interventi per lo sviluppo delle reti: piani di sviluppo e procedimenti autorizzativi in Italia e Croazia.....475

Francesco Monici e Alessio Righetti

Curatori e Autori503

VOLUME III

Il Territorio Adriatico. Orizzonte storico, geografia del paesaggio, aspetti economici, giuridici e artistici.....13

Giuseppe de Vergottini

Sezione I

Opportunità economiche e dinamiche commerciali

Infrastrutture logistiche e integrazione tra porti: il caso North Adriatic Ports Association (Napa)27

Ivan Russo

Lo sviluppo industriale nella regione adriatica.....69

Barbara Gaudenzi

I nuovi segmenti di offerta turistica nell'area dell'Alto Adriatico: il ruolo dei servizi per il benessere..... 101

Silvio Cardinali, Gian Luca Gregori, Paola Palanga

Nuove sfide virtuali per il settore del turismo nella regione adriatica	135
<i>Ilenia Confente</i>	
Sistemi di accounting per le reti d'impresa dell'Alto Adriatico	171
<i>Riccardo Stacchezzini</i>	
Performance e sviluppo delle piccole e medie imprese nell'Alto Adriatico	203
<i>Giulia Leoni</i>	

Sezione II

Identità culturali e sovranità

L'omogeneità culturale dell'Alto Adriatico

Archeologia e culture figurative dell'antichità sulle due sponde dell'Adriatico	239
<i>Sandro De Maria</i>	
I paesaggi culturali dell'Adriatico	285
<i>Pier Luigi Dall'Aglio</i>	
L'Alto Adriatico come terminale della prima grande direttrice europea protostorica: la via dell'ambra.....	311
<i>Michele Dall'Aglio</i>	
La formazione del nome Adriatico	345
<i>Carlotta Franceschelli</i>	

Identità, differenze e sovranità nell'Alto Adriatico

Protezione delle identità minoritarie e territorio. Dalle rivendicazioni autonomistiche alla secessione: il caso del Kosovo369

Valeria Piergigli

→ La tutela dei beni culturali nell'Alto Adriatico. Ordinamento italiano e ordinamento croato.....401 ←

Guglielmo Cevolin

Decentramento territoriale e mutamenti istituzionali in Slovenia e Croazia445

Čarna Pištan

Curatori e Autori479

**LA TUTELA DEI BENI CULTURALI NELL'ALTO
ADRIATICO. ORDINAMENTO ITALIANO
E ORDINAMENTO CROATO**

GUGLIELMO CEVOLIN

Premessa

Nel territorio dell'Alto Adriatico è possibile cercare di individuare *momenti di identità e di differenza nella disciplina giuridica dei beni culturali*, settore connesso alla tutela del paesaggio secondo la prospettiva contemporanea nell'ordinamento di Italia e Croazia, stati che hanno le coste più estese nella zona settentrionale del mare Adriatico. Il paesaggio e le sue parti sono per l'ordinamento croato beni culturali. La fonte primaria di riferimento dell'ordinamento italiano è il Codice dei beni culturali e del paesaggio. La comparazione tra l'ordinamento italiano e l'ordinamento croato nel settore dei beni culturali prevede il richiamo ai principi costituzionali nel settore della cultura e delle autonomie territoriali al fine di individuare concreti momenti di cooperazione culturale della Repubblica italiana con la Repubblica di Croazia e tra le loro regioni immediatamente confinanti. Un secondo momento di comparazione è rappresentato dalla ricerca dell'*influenza del modello italiano della legislazione dei beni culturali* nella disciplina di questo stesso settore nella Repubblica di Croazia. Lo studio prosegue con la *rassegna di aspetti rilevanti per la comprensione del territorio dell'Alto Adriatico* quale l'individuazione, sempre con momenti di confronto con l'ordinamento italiano, dei soggetti della tutela e della valorizzazione

dei beni culturali in Croazia, delle diverse tipologie di beni culturali, degli oneri per proprietari e possessori di beni culturali nell'ordinamento croato, della disciplina dei vantaggi e dei finanziamenti per la tutela e la conservazione dei beni culturali nell'ordinamento croato, dell'individuazione del collegamento della normativa croata in materia di beni culturali con la disciplina degli archivi e infine, in sede di conclusioni, con l'individuazione degli elementi di originalità e di novità della disciplina di tutela dei beni culturali nella Repubblica di Croazia rispetto all'Italia.

I

Principi costituzionali e cooperazione Italia-Croazia nel macrosettore della cultura

Le conseguenze della crisi dei sistemi socialisti dopo il 1989¹ e i conseguenti cambiamenti dell'ordine internazionale hanno portato alla piena affermazione della Croazia come stato pienamente sovrano fin dalle prime elezioni democratiche del 1990. Dopo tale data la Repubblica croata ha intrapreso il cammino verso l'affermazione delle libertà fondamentali generalmente riconosciute dal mondo occidentale e del rispetto delle minoranze soprattutto *autoctone*² quali presupposti per la pace e la stabilità dell'ordine internaziona-

1 Per una prima bibliografia di riferimento cfr. G. CEVOLIN, *Le conseguenze dell'allargamento dell'Unione Europea per le democrazie dell'Europa centro-orientale*, in AA.VV., *L'Europa dopo la caduta del muro di Berlino*, Udine, Forum, 2010, pp. 251-262.

2 Per la nozione di minoranza autoctona cfr.: V. PIERGIGLI (a cura di), *L'autoctonia divisa. La tutela giuridica della minoranza italiana in Istria, Fiume e Dalmazia*, Padova, Cedam, 2005.

le³. Nel preambolo della Costituzione croata viene affermato «l'obiettivo del progresso culturale dei cittadini», da unirsi al progresso economico, al benessere sociale, e il principio della «tutela delle minoranze nazionali».

L'art. 15 della Costituzione della Repubblica croata garantisce un trattamento paritario degli appartenenti a tutte le minoranze nazionali disciplinato da uno strumento normativo emanato secondo la procedura d'emanazione delle leggi organiche. L'«autonomia culturale delle minoranze» e l'«uso libero della propria lingua e scrittura» sono garantiti sempre dallo stesso articolo. Sotto questo profilo rileva nello studio comparato del diritto dei beni culturali la qualificazione nella legge della Repubblica di Croazia del 25 giugno 1999 sulla tutela e la conservazione dei beni culturali di «lingua e dialetti quali beni culturali immateriali» (art. 9).

La Costituzione croata prevede l'affermazione del principio di eguaglianza nazionale all'art. 3; l'«ufficialità della lingua croata» con la possibilità di espressione a livello di comunità locali in un'altra lingua nei modi previsti dalla legge all'art. 12; la possibilità di una rappresentanza nazionale garantita al *Sabor* (parlamento croato); la libertà di espressione, di utilizzo della lingua, della scrittura e l'«autonomia culturale».

Nella fase di superamento del nazionalismo originario e di avvio

3 Sul punto cfr. G. DE VERGOTTINI, *Costituzionalismo europeo e transizioni democratiche*, in *I Balcani occidentali. Le Costituzioni della transizione*, a cura di M. CALAMO SPECCHIA - M. CARLI - G. DI PLINIO - R. TONIATTI, Torino, Giappichelli, 2008, pp. 3 sgg.; F. PALERMO, *Internazionalizzazione del diritto costituzionale e costituzionalizzazione del diritto internazionale delle differenze*, in M. CERMEL (a cura di) *Le minoranze etnico-linguistiche in Europa tra Stato nazionale e cittadinanza democratica*, Padova, Cedam, 2009, pp. 105 sgg.; R. TONIATTI, *La transizione nei Balcani occidentali e il paradigma costituzionale europeo: il pluralismo delle fonti e delle identità*, in L. MONTANARI - R. TONIATTI - J. WOELK (a cura di), *Il pluralismo nella transizione costituzionale dei Balcani*, Trento, Alcion, 2010, pp. 337 sgg.; M. DICOSOLA, *Stati, nazioni e minoranze. La ex Jugoslavia tra revival etnico e condizionalità europea*, Milano, Giuffrè, 2010.

della democratizzazione dell'ordinamento croato, con la legge approvata l'11 maggio 2000 sull'uso della lingua e della scrittura delle minoranze nazionali viene affermata la parità con la lingua croata delle condizioni relative all'uso ufficiale della lingua e della scrittura delle minoranze nazionali (art. 1). Tuttavia l'art. 3 della legge circo-scrive l'applicazione della normativa di tutela e ne esclude l'applica-zione, salvo specifico ed espresso richiamo in una legge, nei procedi-menti presso gli organismi centrali dell'amministrazione statale, presso gli organi giurisdizionali croati, nelle evidenze ufficiali e nei documenti pubblici che servono per uso all'estero.

Viene garantita dalla legge la *coufficialità paritaria* della lingua minoritaria nel rispetto della legge sulle minoranze e della norma-tiva internazionale sulla protezione delle minoranze. Le condizioni per l'esercizio dell'uso paritario sono diverse. Viene prevista la pos-sibilità di raggiungimento della coufficialità della lingua minorita-ria se gli appartenenti alla minoranza costituiscono la maggioranza nel territorio del comune, se espressamente previsto in accordi in-ternazionali sottoscritti dalla Repubblica croata, in caso di previ-sione espressa negli statuti comunali, in caso di indicazione negli statuti regionali.

La coufficialità paritaria investe le attività degli organismi rap-presentativi, amministrativi ed esecutivi degli enti territoriali e nei procedimenti di fronte ad autorità statali quali «organismi centra-li dell'amministrazione statale di primo grado, tribunali di primo grado, procure della Repubblica, avvocature di Stato di primo gra-do, notai e persone giuridiche con poteri pubblici». Sia a livello di enti territoriali (regioni e comuni) sia a livello di amministrazione centrale è previsto l'obbligo di riconoscimento della validità degli atti legali privati. L'ambito di tutela può riguardare anche una por-zione del territorio del comune. La redazione degli originali di tut-ti i documenti, gli atti amministrativi e normativi di comuni, di regioni e dello stato avviene in lingua croata con caratteri latini, mentre l'ambito della coufficialità riguarda l'attività dei consigli e delle giunte comunali e cittadine, nonché delle assemblee e giunte regionali. Nei comuni e nelle regioni nelle quali si dispiega la tutela

della lingua minoritaria viene assicurato l'uso bilingue o plurilingue a livello visivo con caratteri nella stessa grandezza per i timbri, le insegne e le intestazioni degli atti⁴.

Per entrare a far parte dell'Unione europea (1 luglio 2013) la Croazia ha compiuto una revisione dell'ordinamento sulle minoranze nazionali conferendo personalità giuridica ai consigli delle minoranze nazionali e allargando l'elencazione delle minoranze nazionali alle quali devono essere riconosciuti pieni diritti in condizioni di uguaglianza con gli altri cittadini⁵.

In riferimento alla tutela della lingua minoritaria è importante sottolineare la differenza tra la tutela formale e la tutela sostanziale, tra le previsioni normative nei testi giuridici e l'effettiva tutela nella vita quotidiana⁶. La tutela della lingua consente di preservare e difendere l'identità delle popolazioni che possono dirsi autoctone dal pericolo dell'assimilazione alla lingua maggioritaria statale. Nella prospettiva dello studio dell'Alto Adriatico il confronto tra la normativa croata e slovena evidenzia come l'ordinamento sloveno «utilizzi il concetto di autoctonia per introdurre un regime differenziato di tutela al di là della consistenza numerica»⁷.

4 Per una valutazione complessiva della tutela della lingua italiana cfr.: L. PANZERI, *Lo statuto giuridico della lingua italiana in Croazia*, in L. PANZERI - M.P. VIVIANI SCHLEIN (a cura di), *Lo statuto giuridico della lingua italiana in Europa. I casi di Croazia, Slovenia e Svizzera a confronto*, Milano, Giuffrè, 2011, pp. 52 sgg.

5 M. DICOSOLA, *La Croazia (e le sue minoranze) verso l'Unione Europea: un nuovo ruolo per la Corte costituzionale?*, (27 febbraio 2012) in www.diritto-comparati.it.

6 Ad esempio il bilinguismo visivo a Pola relativamente alla cartellonistica stradale è aggirato mediante l'utilizzo di caratteri tipografici per l'indicazione del toponimo in lingua italiana di pari grandezza ma non visibili a una distanza minima (rilevazione maggio 2010) perché scritti in grigio molto chiaro su fondo bianco.

7 V. PIERGIGLI, *La minoranza italiana in Slovenia e Croazia: rilevanza dell'autoctonia e riflessi sulla tutela giuridica*, in A. PISANESCHI - L. VIOLINI (a cura di), *Poteri, garanzie e diritti a sessanta anni dalla Costituzione. Scritti per Giovanni Grottanelli De' Santi*, Milano, Giuffrè, 2007, pp. 300-330.

La tutela delle minoranze linguistiche e nazionali nell'Alto Adriatico si presenta come una delle materie di maggiore interesse per uno degli obiettivi fondamentali dell'Unione europea, «l'integrazione tra i popoli e gli Stati membri»⁸. L'Alto Adriatico è all'incrocio di tre grandi *istanze identitarie* (italiana, slovena e tedesca), nel cuore dell'Europa e si presenta come laboratorio fondamentale per l'integrazione europea anche dei nuovi Stati dell'Europa centro-orientale risultanti dalla dissoluzione dei sistemi che si ispiravano alla forma di Stato socialista.

La tutela della lingua italiana in Croazia e Slovenia rappresenta uno dei maggiori elementi funzionali al riconoscimento e all'esistenza della minoranza italiana in Istria, Quarnaro e Dalmazia, nel tentativo di mantenere, attraverso la tutela giuridica, l'identità italiana di popolazioni autoctone, anche in attuazione dell'art. 9 della Costituzione italiana che tutela il patrimonio storico (e artistico) della nazione⁹.

La tutela della lingua minoritaria assume un diverso ambito sulla base del modello a cui hanno aderito i nuovi Stati nati dalla dissoluzione della ex Jugoslavia: il modello *nazionalista repressivo* tende all'assimilazione del gruppo linguistico minoritario alla lingua dello Stato; il modello *multinazionale paritario* riconosce la piena parità linguistica alla minoranza in tutti gli ambiti della vita sociale e politica; il modello di *plurilinguismo imperfetto* prevede una lingua ufficiale accanto ad altre variamente tutelate. Il preambolo alla Costituzione tradisce il recente approdo all'indipendenza e richia-

8 G. CEVOLIN, *Gli Stati, l'Unione Europea, le crisi economiche. Profili giuridici*, in AA.VV., *Credo quia absurdum. Credo nell'Europa e nella sua rinascita. Integrazione, sovranità e ruolo strategico dell'Europa unita al tempo delle crisi*, Atti del XVII Corso dell'Università d'Estate della Repubblica di San Marino, Il Cerchio, Rimini, 2013, pp. 23-50.

9 Sia consentito il rinvio ai fini del richiamo delle indicazioni bibliografiche a G. CEVOLIN, *La cooperazione transfrontaliera come tecnica di tutela delle minoranze con particolare riguardo all'area dell'Italia orientale*, in V. PIERGIGLI (a cura di), *L'autoctonia divisa. La tutela giuridica della minoranza italiana in Istria, Fiume e Dalmazia*, Padova, Cedam, 2005, pp. 437-465.

ma «una millenaria identità della Croazia», affermando la «Croazia come lo Stato nazionale del popolo croato e dei membri di varie nazioni e minoranze tra le quali viene indicata anche quella italiana».

Un ruolo nella «promozione della cultura a livello locale» viene riconosciuto dall'art. 135 della Costituzione Croata per le unità d'autogoverno territoriale (regionale).

L'accordo tra il governo della Repubblica italiana e il governo della Repubblica di Croazia in materia di cooperazione culturale e d'istruzione, sottoscritto a Zagabria il 16 ottobre 2008, esprime il desiderio di sviluppare e intensificare i legami d'amicizia tra i due Paesi e di rafforzare la cooperazione tra i rispettivi Paesi nei campi della cultura, dell'istruzione e dello sport. Italia e Croazia si dichiarano stati intenzionati a incoraggiare la collaborazione in materia di cultura, di istruzione e di sport anche nell'ambito dell'UNESCO e, a livello bilaterale, tra i comitati nazionali UNESCO dei due Paesi e ad agevolare le relazioni culturali con le minoranze dall'una e dall'altra parte dei rispettivi confini per rafforzare i rapporti di buon vicinato.

L'accordo persegue forme di cooperazione interregionale già in essere nell'ambito dell'Iniziativa centro-europea, dell'Iniziativa adriatico-ionica, della Quadrilaterale e dell'Università virtuale Uniadrion. Sulla base di questi presupposti e dell'accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Croazia sui diritti delle minoranze, firmato a Zagabria il 5 novembre 1996, gli Stati contraenti intendono valorizzare il patrimonio culturale e artistico dei due Paesi mediante la realizzazione di apposite iniziative che permettano la più diffusa fruizione dei beni artistici, culturali e ambientali e ritengono in questo modo di contribuire allo sviluppo della minoranza italiana nella Repubblica di Croazia e della minoranza croata nella Repubblica Italiana.

I principali settori di interesse per gli Stati contraenti riguardano, oltre l'istruzione e lo sport, la «cooperazione nell'intero macro-settore della cultura» con attenzione all'archeologia, alla conservazione e al restauro, ai settori bibliotecario, librario e archivistico, al campo editoriale, con particolare riferimento alla traduzione e

alla pubblicazione di opere letterarie che consentano la conoscenza delle rispettive letterature e, per le opere scientifiche, con particolare attenzione alle scienze umane e sociali. Sono favoriti gli scambi di artisti, esperti, docenti universitari, studenti, l'organizzazione di manifestazioni culturali e artistiche e la cooperazione diretta fra istituzioni, organizzazioni e associazioni nei seguenti settori: letteratura, arti figurative, archeologia, arti sceniche, musica, danza, teatro, folclore e arte popolare, cinema, audiovisivi, televisione, radiofonia e altre aree della cultura. Rientrano nell'accordo lo sviluppo di forme di cooperazione tra istituzioni culturali, centri di ricerca, istituzioni di livello universitario e di alta formazione e scuole e contatti tra gli enti televisivi e radiofonici.

Molto importante è l'affermazione della stretta «cooperazione nella prevenzione ed eliminazione del commercio illecito di opere d'arte, reperti archeologici, documenti ed altri oggetti d'interesse storico, culturale e antropologico» nel rispetto delle principali convenzioni (Convenzione Internazionale UNESCO del 1970 sulla Prevenzione e proibizione degli illeciti in materia di importazione, esportazione e trasferimento di proprietà di beni culturali, Convenzione UNIDROIT del 1995 sui Beni culturali rubati o illecitamente esportati, Convenzione Internazionale UNESCO del 2001 sulla Protezione del patrimonio culturale subacqueo).

Per quanto concerne il *patrimonio culturale* gli Stati contraenti dichiarano di consentire all'accesso al materiale inerente la storia dell'altro Paese, «permettendo di trascrivere, riprodurre e microfilmare i relativi documenti» e di «favorire la collaborazione nel settore archeologico e tra archivi, biblioteche e musei»¹⁰ dei due Paesi,

10 Coordinamento Adriatico su questa scia ha realizzato diversi progetti a cura di G. CEVOLIN: vol. I, *Anche le carte parlano italiano. Fonti giuridiche, censimento e inventariazione della documentazione veneta e italiana presso l'Archivio di Stato di Zara*, Bologna, Lo Scarabeo, 2006; vol. II, *Fonti giuridiche croate per i beni culturali e inventariazione del "Fondo del Comune di Zara (1890-1920)" presso l'Archivio di Stato di Zara e del "Fondo Tommaseo Artale" presso l'Archivio di Stato di Sebenico*, Bologna, Lo Scarabeo, 2009; vol. III, *Fonti giuridiche croate per le biblioteche e inventariazione dei "Fondi Millo*

attraverso lo scambio di materiale, informazioni ed esperti. Ulteriori forme di collaborazione sono avviate nel settore della tutela del diritto d'autore con l'impegno a una assistenza reciproca e per l'attività degli istituti di cultura che devono essere reciprocamente sostenuti.

Nei settori previsti dall'accordo sono sostenute anche le forme di collaborazione tra gli enti territoriali sub-statali. Una commissione mista provvede alla elaborazione di programmi esecutivi pluriennali e alla soluzione di eventuali divergenze sull'interpretazione e applicazione dell'accordo.

L'accordo tra Italia e Croazia in materia di cooperazione culturale e d'istruzione sottoscritto a Zagabria il 16 ottobre 2008 è stato ratificato, ne è stata data piena esecuzione e copertura finanziaria con la legge 31 agosto 2012, n. 164.

L'art. 68 della Costituzione croata afferma la «libertà di ricerca scientifica e di espressione culturale», la «tutela dei beni culturali come valori spirituali della Nazione» e l'art. 128 riconosce «forme di autonomia culturale agli enti territoriali».

Un quadro istituzionale nel quale sviluppare l'autonomia degli enti territoriali croati in forma istituzionalizzata è la collaborazione tra le Regioni Veneto, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, il *Land* della Carinzia, la Repubblica Slovena e le regioni croate Istria e Litoraneo Montana nella forma giuridica del GECT (Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale) "Euregio senza confini", secondo la dichiarazione di intenti firmata a villa Manin di Passariano il 17 ottobre 2005 da tutti i soggetti sopra indicati. Successivamente il 27 novembre 2012 si è costituito formalmente a Venezia il GECT "Euregio senza confini" tra Friuli Venezia Giulia, Veneto e Carinzia, con la prospettiva di allarga-

(1918-1921)" presso l'Archivio di Stato di Zara; vol. IV e vol. V, *Descriptio. Fonti giuridiche croate per i musei e raffigurazione dei confini nel fondo "Mappe Grimani" dell'Archivio di Stato di Zara*; vol. IV (Carte Grimani, digitalizzazione selezione di raffigurazioni di Zara e dintorni); vol. V (Carte Grimani, digitalizzazione selezione di raffigurazioni di Istria e Dalmazia).

mento a Slovenia e alle regioni Istria e Litoraneo Montana della Repubblica di Croazia¹¹.

II

La disciplina di tutela dei beni culturali nella Repubblica di Croazia e il modello della legislazione italiana

Nella Costituzione croata (art. 68) si tutelano i «beni culturali come valori spirituali della Nazione». La legge della Repubblica di Croazia del 25 giugno 1999 sulla tutela e la conservazione dei beni culturali pubblicata nella G.U. del 5 luglio 1999 n. 69/99 (e successive modifiche apportate nelle GG.UU. 151/2003, 157/2003, 100/2004 e 87/2009¹²) costituisce la «principale fonte normativa dell'amministrazione dei beni culturali» della Repubblica di Croazia. I settori disciplinati dalla legge riguardano le diverse tipologie di beni culturali, la disciplina speciale per la tutela dei beni culturali, i diritti e gli obblighi dei proprietari dei beni culturali, le misure di tutela e di conservazione dei beni culturali, la disciplina degli interventi per la tutela e la conservazione dei beni culturali,

11 Sia consentito il rinvio sul punto ai saggi G. CEVOLIN, *Le forme di collaborazione istituzionale degli enti locali e il sistema europeo di cooperazione territoriale* (pp. 159-229) e *Il Gruppo Europeo di Cooperazione internazionale. Aspetti istituzionali* (pp. 621-645), in G. DE VERGOTTINI - G. CEVOLIN - I. Russo (a cura di), *Fenomenologia di una macro regione. Sviluppi economici, mutamenti giuridici ed evoluzioni istituzionali nell'Alto Adriatico tra età moderna e contemporanea*, vol. II, *Percorsi economici ed istituzionali*, Milano, Leone Editore, 2012.

12 Cfr. la traduzione della legge in G. CEVOLIN (a cura di), *Fonti giuridiche croate per i beni culturali e inventariazione del "Fondo del Comune di Zara (1890-1920)" presso l'Archivio di Stato di Zara e del "Fondo Tommaseo Artale" presso l'Archivio di Stato di Sebenico*, Bologna, Lo Scarabeo, 2009, pp. 27-70.

lo svolgimento delle attività amministrative e ispettive, l'attività e l'ambito di competenza del Consiglio croato per i beni culturali, il finanziamento della tutela e della conservazione dei beni culturali, le disposizioni penali.

L'influenza della disciplina italiana si può individuare in primo luogo nel fatto che la cosiddetta “legge Bottai” del 1 giugno 1939 n. 1089¹³ «ha avuto efficacia per un breve periodo anche su parte del territorio ora sotto la sovranità della Repubblica di Croazia», mentre per sessanta anni sull'attuale territorio italiano, con articoli che ancora riprendono le formule dispositive di allora nei successivi decreti legislativi italiani 490/1999 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali” e 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”. La legge 1089/1939 è stata modello¹⁴ anche per altri ordinamenti in quanto «prevedeva già gli istituti chiave di una disciplina moderna dei beni culturali»: la procedura della notifica per l'apposizione del vincolo sui beni culturali privati; le disposizioni per la conservazione, l'integrità e sicurezza dei beni; il divieto di intervento (demolizione o restauro) sui beni culturali senza l'autorizzazione del ministero anche sui beni culturali dei privati; il contrapposto potere del ministero di intervenire con le opere necessarie per la conservazione delle cose di interesse storico e artistico; la “pubblica godibilità”, nel senso

13 Per uno studio approfondito della legge 1089/1939 cfr. M. AINIS, *Per una storia costituzionale dell'arte*, in *Politica del diritto*, 1992, pp. 500 sgg.; cfr. anche: R. TAMIOZZO, *La legislazione dei beni culturali ed ambientali*, Milano, Giuffrè, 2000, pp. 12 sgg.; A. RAGUSA, *Alle origini dello Stato contemporaneo. Politiche di gestione dei beni culturali e ambientali tra Ottocento e Novecento*, Milano, Franco Angeli, 2011.

14 Legislazione ineccepibile dal punto di vista tecnico, con Santi Romano come presidente della commissione che ne elaborò il testo, cfr. M. SERIO, *La relazione di Santi Romano a Bottai sul progetto di legge per la tutela delle cose di interesse storico e artistico*, in ID., *Istituzioni e politiche per i beni culturali. Materiali per una storia*, Bologna, Bononia University Press, 2004, pp. 65 sgg.; A. RAGUSA, *Alle origini dello Stato contemporaneo*, cit., critica una vera politica culturale del fascismo (pp. 206 sgg.).

dell'ammissione alla visita da parte del pubblico, sia per i beni statali, sia per quelli privati vincolati dal riconoscimento del pubblico interesse; l'eventuale appartenenza delle opere d'arte contemporanea al patrimonio artistico dello Stato, purché gli autori non siano viventi o l'esecuzione di queste risalga ad almeno cinquanta anni; la possibilità di espropriazione di beni culturali mobili e immobili per ragioni connesse alla conservazione o all'incremento del patrimonio nazionale, ai fini della cosiddetta "tutela indiretta" e per le ricerche archeologiche.

L'intervento del ministro dell'Educazione nazionale, Giuseppe Bottai ha rappresentato «un intervento normativo organico» nel settore della cultura e delle attività culturali¹⁵ che vede il suo fondamento nella legge 1089/1939 che disciplina la tutela delle «cose di interesse storico, artistico, archeologico», nella legge 29 giugno 1939 n. 1497 (recante norme in materia di protezione delle «bellezze naturali») e nella legge 22 dicembre 1939 n. 2006 per il nuovo ordinamento degli «archivi di Stato» (all'epoca sotto la competenza del Ministero dell'interno). Ulteriori elementi di questo *corpus* normativo possono essere individuati: nella legge 18 gennaio 1939 n. 423 in materia di sovvenzioni per le stagioni liriche, concertistiche, per l'operetta e le riviste; nella legge 18 gennaio 1939 n. 466 per le agevolazioni del credito dell'edilizia teatrale; nella legge 27 novembre

15 Il regime fascista aderisce per certi versi all'impostazione del cosiddetto "Stato di cultura" (sulla nozione cfr. E. SPAGNA MUSSO, *Lo Stato di cultura nella costituzione italiana*, Napoli, Morano, 1961, pp. 73 sgg.; M. AINIS, *Cultura e politica. Il modello costituzionale*, Padova, Cedam, 1991, pp. 29 sgg.) e predispone un puntuale e completo apparato legislativo che esprime un deciso intervento dello Stato nelle diverse espressioni della cultura e dell'identità linguistica. In una posizione ancora più avanzata e discriminante si pone una vera e propria *legislazione razziale* composta da alcuni regi decreti legge, poi convertiti in legge, e da altri provvedimenti. A. RAGUSA, *Alle origini dello Stato contemporaneo*, cit., affronta il problema dello *Stato di cultura* e della *Costituzione culturale* quali presupposti teorici e dell'influenza di modelli di ordinamenti stranieri nella redazione dell'art. 9 della Costituzione italiana (pp. 237 sgg.).

1939 n. 1813 per la disciplina delle imprese di spettacoli viaggianti; nella legge 9 gennaio 1939 n. 465 che istituisce il monopolio per acquisto e distribuzione in Italia delle opere cinematografiche provenienti dall'estero; nella legge 18 gennaio 1939 n. 458 che converte in legge il regio decreto legge 16 giugno 1938-XVI n. 1061 recante provvedimenti a favore dell'industria cinematografica nazionale; nel decreto del «Duce del Fascismo capo del governo» 27 novembre 1939 n. 1812 che autorizza la pubblicazione della norma corporativa di disciplina della attività di produzione dei film; nella legge 2 febbraio 1939 n. 374 sulla consegna obbligatoria degli stampati alla presidenza del consiglio e alle biblioteche nazionali centrali; nella legge 2 febbraio 1939 n. 467 di riordino della «Discoteca di Stato».

Più direttamente si possono individuare momenti di influenza della disciplina italiana dei beni culturali sulla legge della Repubblica di Croazia del 25 giugno 1999 sulla tutela e la conservazione dei beni culturali in riferimento alla nozione di bene culturale, nella disciplina della circolazione nazionale (diritto di prelazione) e internazionale (divieto d'uscita, salvo autorizzazione) dei beni culturali, nella disciplina dell'espropriazione per interesse culturale, nel tentativo di configurare la proprietà del bene culturale per il privato come fonte anche di vantaggi normativi e non solo di vincoli, nella disciplina degli interventi sul bene culturale.

Buona parte dell'articolato della legge croata è dedicato alle misure di tutela e conservazione del patrimonio culturale croato – con poche differenze sostanziali rispetto alla normativa italiana – per gli interventi sui beni culturali, per le ricerche archeologiche e sottomarine, per l'utilizzo dei beni culturali, per la disciplina dei complessi storico-culturali, per l'uscita temporanea dei beni culturali e per l'azione di restituzione del bene culturale uscito illecitamente dal territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.

Gli interventi di conservazione, restauro, spostamento, ricostruzione, risanamento, ristrutturazione di beni tutelati dalla legge croata sui beni culturali e gli interventi edili nell'area in cui si trovano i beni culturali possono iniziare «previa autorizzazione della soprintendenza» (organo competente territorialmente del Ministero della

cultura croato) che determina per i beni culturali mobili le misure di tutela, conservazione, manutenzione e destinazione e rilascia l'autorizzazione preventiva per lo svolgimento di attività all'interno dei beni culturali immobili. L'autorizzazione per le riproduzioni dei beni culturali viene concessa mediante provvedimento dalla soprintendenza, su richiesta del soggetto che provvede alla realizzazione.

Scavi, ricerche archeologiche e ricerche sui beni culturali possono essere effettuate da persone fisiche e giuridiche che soddisfino particolari condizioni, stabilite dal ministro della Cultura, e siano in possesso dell'autorizzazione della soprintendenza che determina la disciplina degli scavi e in particolare: il territorio dove si possono effettuare gli interventi, il perimetro e la tipologia dei lavori, le condizioni alle quali si possono svolgere e il termine per la loro esecuzione, il luogo di custodia del materiale archeologico mobile e il termine entro il quale deve essere presentata obbligatoriamente alla soprintendenza la relazione sui lavori svolti. Il Ministero della cultura decide il luogo della conservazione dei reperti archeologici su proposta del Consiglio croato per i beni culturali e del Consiglio museale croato.

La soprintendenza competente territorialmente secondo l'ordinamento croato concede l'autorizzazione all'«uso dei beni culturali per ricerche scientifiche e pubblicazioni, per l'insegnamento e l'esposizione», nonché per altri scopi motivati. Ordinariamente sono concesse in uso solamente le copie di documentazione tutelata dalla legge sui beni culturali e le copie vengono realizzate a spese del richiedente. Per il prestito della documentazione originale provvede il ministro della Cultura.

Per la tutela e la conservazione dei complessi storico-culturali, viene approvato il piano urbanistico, nel rispetto delle disposizioni dei piani di conservazione dei beni culturali e della legge di tutela dei beni culturali.

Come l'ordinamento italiano anche l'ordinamento croato deve tenere conto del regolamento (CEE) 3911/92 del Consiglio, del 9

dicembre 1992¹⁶ per l'esportazione dei beni culturali dal territorio dell'Unione europea e della direttiva 93/7/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993¹⁷.

Sia i beni culturali che i beni sottoposti a tutela preventiva non possono uscire dal territorio della Repubblica di Croazia che temporaneamente per esposizioni, per verifiche sulla autenticità, per interventi di tutela e conservazione o per altri giustificati motivi, indicati dalla soprintendenza. Sempre su richiesta della soprintendenza per l'«uscita temporanea del bene culturale» viene fornita dal richiedente una garanzia per il caso del danneggiamento, distruzione o sottrazione illecita del bene culturale, mediante un deposito cauzionale presso una banca, con assicurazione del bene culturale per l'intero suo valore o altra simile garanzia. La soprintendenza verifica il rientro del bene culturale nel Paese entro il termine stabilito dal provvedimento che consente l'uscita temporanea.

Come per l'ordinamento italiano i beni culturali si possono importare e introdurre nella Repubblica di Croazia su autorizzazione (certificata) del Paese dal quale vengono importati. Chi importa un bene culturale ha l'obbligo di dichiarare il bene culturale all'organo competente senza ritardi.

L'azione di restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro dell'Unione europea» viene avviata dallo Stato membro avanti il tribunale competente nella Repubblica di Croazia, nei confronti del possessore, ovvero altro detentore del bene culturale.

La soprintendenza detiene il «registro delle richieste e delle autorizzazioni concesse per l'uscita dei beni culturali», la cui disciplina si applica: ai reperti archeologici che hanno più di cento anni; alle parti con più di cento anni integranti di monumenti artistici,

16 Come modificato dal regolamento (CE) 2469/96 del Consiglio, del 16 dicembre 1996 e dal regolamento (CE) 974/2001 del Consiglio, del 14 maggio 2001.

17 Come modificata dalla direttiva 96/100/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 febbraio 1997 e dalla direttiva 2001/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2001.

storici o religiosi; ai quadri e disegni eseguiti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale; acquerelli, guazzi e pastelli eseguiti a mano su qualsiasi supporto; ai mosaici realizzati a mano con ogni materiale; alle incisioni, stampe, serigrafie e litografie con le rispettive matrici, nonché ai manifesti originali; alle sculture e statue originali, copie ottenute seguendo lo stesso procedimento usato per gli originali; a fotografie, film e relativi negativi; agli incunaboli e manoscritti, carte geografiche e spartiti musicali, singolarmente o riuniti in collezione; ai libri aventi più di cento anni, singolarmente o riuniti in collezione; alle carte geografiche stampate da più di duecento anni; agli archivi e documenti d'archivio con più di cinquant'anni; alle collezioni e ai singoli esemplari appartenenti a collezioni di zoologia, di botanica, di mineralogia e di anatomia; alle collezioni d'importanza storica, paleontologica, etnografica e numismatica; ai mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni; ad altri oggetti di antiquariato tra i cinquanta e i cento anni (giocattoli, giochi, oggetti di vetro, oggetti d'oro e d'argento, mobili, apparecchi ottici, fotografici e cinematografici, strumenti musicali, orologi e parti di orologi, oggetti di legno, vassellame, tappezzerie, tappeti, carta da parati, armi e altre oggetti che costituiscono parte integrante del patrimonio artistico, storico e religioso, e superano i cento anni).

III

Il rischio della territorializzazione dell'Adriatico settentrionale tra zone economiche esclusive (ZEE) e ricerche archeologiche nei fondali marini

Si è richiamato in precedenza l'accordo tra il governo della Repubblica italiana e il governo della Repubblica di Croazia in materia di

cooperazione culturale e d'istruzione, sottoscritto a Zagabria il 16 ottobre 2008, orientato a rafforzare la cooperazione reciproca nei campi della cultura, dell'istruzione e dello sport. Pochi anni prima (2003)¹⁸ di questo accordo, al quale l'Italia ha dato esecuzione e copertura finanziaria con la legge 31 agosto 2012 n. 164 si sono verificati nell'Alto Adriatico problemi di relazioni internazionali in seguito alla dichiarazione di zona di pesca ecologico¹⁹ protetta della Croazia²⁰.

Per le *ricerche sottomarine*, secondo la legge croata, il ministro della Cultura prescrive le regole per lo svolgimento delle ricerche archeologiche sottomarine; gli ispettori del Ministero della cultura e i funzionari della capitaneria di porto e del Ministero degli interni, vigilano sullo svolgimento delle attività subacquee²¹. L'or-

18 M.F. ORZAN, *La tutela del Mare Mediterraneo: il provvedimento croato di protezione della pesca e dell'ambiente marino*, in «La Comunità Internazionale», n. 3, 2005, pp. 487-502.

19 Per un autorevole e recente studio cfr. T. SCOVAZZI, *Marine protected areas in the mediterranean*, in J.M. SÁNCHEZ PATRÓN - J. JUSTE RUIZ - V.E. BOU FRANCH (a cura di), *Derecho del mar y sostenibilidad ambiental en el Mediterráneo*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2014, pp. 425-442.

20 Legittima dal punto di vista giuridico in via unilaterale, senza però una previa consultazione della Repubblica italiana come vorrebbero i rapporti internazionali nell'Europa contemporanea, con tuttavia alla fine della dichiarazione l'impegno a una azione armonizzata con gli altri Stati mediterranei interessati. Le zone economico esclusive si sono affermate su sollecitazione degli Stati latino-americani e dei Paesi in sviluppo per estendere in una zona marina distante anche duecento miglia dalla costa lo sfruttamento delle risorse del fondo, del sottosuolo e delle acque sovrastanti, considerata di pertinenza dello Stato costiero. In una prospettiva europea si tende ad affermare zone di protezione ambientale per limitare l'inquinamento e non per favorire lo sfruttamento delle risorse sottomarine. Un aspetto problematico per l'Alto Adriatico è la sovrapposizione dei diritti sulla zona economica esclusiva con quelli della piattaforma continentale, quando questa si estende in un mare stretto come l'Adriatico.

21 Per una impostazione generale della problematica: T. SCOVAZZI (a cura di), *La protezione del patrimonio culturale sottomarino del Mediterraneo*, Milano, Giuffrè, 2004.

dinamento croato si prefigge di controllare la particolare «qualificazione scientifica e professionale dei soggetti che effettuano le ricerche», mediante la verifica delle condizioni stabilite dal ministro della Cultura croato e del possesso dell'autorizzazione della autorità competente territorialmente che determina i fondali nei quali si possono effettuare gli interventi, il perimetro e la tipologia dei lavori, le specifiche condizioni alle quali si possono svolgere e il termine per la loro esecuzione, il luogo di custodia del materiale archeologico mobile e il termine entro il quale deve essere presentata obbligatoriamente alla soprintendenza la relazione sui lavori svolti. Il luogo di conservazione dei reperti archeologici è detreminato dal Ministero della cultura, su proposta del Consiglio croato per i beni culturali e del Consiglio museale croato.

L'ordinamento italiano prevede all'art. 91 del decreto legislativo 42/2004 che i beni culturali da chiunque e in qualunque modo ritrovati sui fondali marini appartengano allo Stato, con l'estensione, prevista all'art. 94, dell'applicazione della Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001, secondo cui nei fondali della zona di mare estesa dodici miglia marine a partire dal limite esterno del mare territoriale gli oggetti archeologici e storici rinvenuti sono tutelati ai sensi delle «regole relative agli interventi sul patrimonio culturale subacqueo», allegate alla convenzione, che prevede delle disposizioni di tutela per i beni archeologici nella piattaforma continentale o nella zona ecologico esclusiva (ZEE). Tra Italia e Crozia si manifestano problemi di diritto internazionale dopo l'istituzione (3 ottobre 2003) da parte del parlamento della Croazia (*Sabor*) della zona di pesca ecologico protetta, con fissazione del confine marittimo della zona croata sino al limite della piattaforma continentale stabilito dall'Accordo italo-jugoslavo del 1968²² e poi sospesa dopo le

22 La Convenzione delle Nazioni unite sul diritto del mare adottata a Montego Bay il 10 dicembre 1982, largamente riproduttiva di diritto consuetudinario ed entrata in vigore a livello internazionale il 16 novembre 1994, ratificata dall'Italia con legge 2 novembre 1994 n. 689 prevede il diritto per

proteste italiane nei confronti delle navi di Paesi dell'Unione europea. Sempre unilateralmente anche la Slovenia con legge del 4 ottobre 2005 istituisce una propria zona di protezione ecologica esclusiva, seguita dalla istituzione di una zona di protezione ecologica italiana (legge 8 febbraio 2006 n. 61). L'istituzione unilaterale delle ZEE sta portando alla «territorializzazione di ampie parti dell'Alto Adriatico»²³, contraria agli interessi dell'Italia e probabilmente di tutti gli Stati che si affacciano sul Mediterraneo. L'accordo tra il governo della Repubblica italiana e il governo della Repubblica di Croazia in materia di cooperazione culturale e d'istruzione (2008) prevede espressamente diverse forme di collaborazione applicabili nel settore delle ricerche, della conservazione e della valorizzazione dei beni archeologici sottomarini in una prospettiva diversa dalle dichiarazioni unilaterali di zone economico-ecologico esclusive.

lo Stato costiero di vietare la rimozione di beni di interesse storico e archeologico fino all'estensione massima delle 24 miglia nautiche; sulla ZEE, la zona contigua (art. 11 *sexies* della legge 30 luglio 2002 n. 189) e la *zona archeologica* riferita all'Alto Adriatico, cfr.: F. CAFFIO, *Sovranità statale e libertà dei mari*, in F. CAFFIO - N. CARNIMEO - A. LEANDRO, *Elementi di Diritto e Geopolitica degli spazi marittimi*, Bari, Cacucci, 2013, pp. 56-66.

23 Su questi temi cfr.: G. DE VERGOTTINI, *La rinegoziazione del Trattato di Osimo*, in «Rivista di studi politici internazionali», n. 1, 1993, pp. 77-88; T. FAVARETTO - E. GRECO (a cura di) *Il confine riscoperto: beni degli esuli, minoranze e cooperazione economica nei rapporti dell'Italia con Croazia e Slovenia*, Milano, F. Angeli, 1997; N. RONZITTI (a cura di), *I rapporti di vicinato dell'Italia con Croazia, Serbia-Montenegro e Slovenia*, Roma-Milano, Luiss University Press-Giuffrè, 2005; U. LEANZA, *Il regime giuridico internazionale del mare mediterraneo*, Napoli, Editoriale scientifica, 2008.

IV

I soggetti della tutela e della valorizzazione dei beni culturali nell'ordinamento croato

L'ordinamento croato prevede «una generale chiamata» alla tutela dei beni culturali. Indipendentemente dalla proprietà pubblica o privata i beni culturali sono sottoposti alla disciplina della legge croata sui beni culturali che individua una responsabilità dei proprietari, possessori e detentori di un bene culturale per la sua tutela e conservazione.

Tutte le pubbliche amministrazioni statali e le amministrazioni locali che si vedono attribuite funzioni nei settori della cultura, dell'assetto e della pianificazione territoriale, della tutela ambientale, dell'edilizia, dell'urbanistica, del turismo, delle finanze, degli affari interni e della giustizia provvedono e sono responsabili della tutela della conservazione, dell'osservanza delle misure di tutela e della vigilanza sui beni culturali di propria competenza.

Mentre l'art. 9 della Costituzione italiana prevede una generale chiamata dello Stato e degli enti territoriali (elencati nell'art. 114 della Costituzione), ma anche di altri soggetti pubblici come ad esempio le università²⁴, la legge di tutela croata prevede, in una im-

24 Nell'ordinamento italiano, compito delle istituzioni pubbliche, di tutte, anche di quelle locali è quello di tutelare, in ogni momento, anche durante i periodi di crisi economica, il patrimonio storico e artistico nazionale, come previsto dall'art. 9 della Costituzione italiana. Non a caso questo articolo è collocato nel preambolo della Costituzione, tra i principi fondamentali. Nel passaggio dal progetto di Costituzione al testo entrato in vigore il primo gennaio 1948 si realizza la *sostituzione dello Stato-ordinamento allo Stato-persona* al compimento di attività volte alla tutela e all'incremento della cultura (C. Cost. sent. 921/1988). La formulazione dell'articolo (n. 5 nel progetto) che poi ha dato origine all'art. 9 della Costituzione era la seguente: «Il patrimonio artistico e storico della Nazione è sotto la tutela dello Stato». L'art. 9 della Costituzione italiana ha sostituito lo «Stato» con la parola «Repubblica» come

postazione forse più moderna, che *tutti i cittadini* siano chiamati alla tutela e alla conservazione dei beni culturali e a denunciare al soggetto dell'amministrazione competente il bene che si ritiene possa integrare un interesse culturale.

L'attività di tutela è orientata a consentire le condizioni affinché i beni culturali possano «soddisfare le esigenze dei privati e l'interesse generale», contemporaneamente rispettando la destinazione d'uso che non possa mettere in pericolo il bene e il precipuo carattere culturale.

I soggetti che svolgono attività di tutela e conservazione dei beni culturali secondo l'ordinamento croato sono molteplici. Il Ministero per la Cultura svolge l'attività di tutela e conservazione dei beni culturali e l'attività ispettiva. *La soprintendenza* (ufficio territorialmente competente secondo l'ordinamento croato) svolge attività

titolare del dovere di tutelare la cultura e il patrimonio storico e artistico della nazione chiamando in causa così tutti i soggetti provvisti di autonomia (Stato, Regioni, Comuni, Università, etc.). Tale interpretazione fatta propria dalla Corte costituzionale assume maggiore rilevanza se collegata al tentativo di definire l'essenza della cultura compiuto dal giudice costituzionale in altra pronuncia (C. Cost. sent. 118/1990): l'art. 9 Cost. infatti per il giudice delle leggi «impegna la Repubblica ad assicurare la promozione e lo sviluppo della cultura nonché la tutela del patrimonio storico ed artistico della Nazione, quale testimonianza materiale della civiltà e della cultura del Paese. Anche per quanto si desume da altri precetti costituzionali, lo Stato deve curare la formazione culturale dei consociati alla quale concorre ogni valore idoneo a sollecitare ed ad arricchire la loro sensibilità come persone, nonché il perfezionamento della loro personalità ed il progresso anche spirituale oltre che materiale. In particolare, lo Stato, nel porsi gli obiettivi della promozione e dello sviluppo della cultura, deve provvedere alla tutela dei beni che sono testimonianza materiale di essa ed assumono rilievo strumentale per il raggiungimento dei suddetti obiettivi sia per il loro valore culturale intrinseco sia per il riferimento alla storia della civiltà e del costume anche locale; deve, inoltre, assicurare alla collettività il godimento dei valori culturali espressi da essa» (G. CEVOLIN, *Per una nozione giurisprudenziale della materia "beni culturali" 2003-2006*, in V. PIERGIGLI - A.L. MACCARI [a cura di] *Il codice dei beni culturali e del paesaggio tra teoria e prassi*, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 287-305).

di ricerca, studio, monitoraggio, catalogazione, documentazione e promozione dei beni culturali, controlla la circolazione, in particolare l'importazione, l'ingresso e l'uscita dei beni culturali, constata le condizioni di utilizzo e la destinazione d'uso del bene culturale, emana, attua e controlla il rispetto delle misure di tutela e conservazione dei beni culturali.

I musei, le gallerie, gli istituti del restauro, gli archivi e le biblioteche, svolgono le funzioni di tutela e conservazione dei beni culturali nel rispetto della legge. Singole persone fisiche o persone giuridiche specializzate possono svolgere determinate attività di conservazione dei beni culturali. Gli istituti per il restauro, i musei, le gallerie, gli archivi, le biblioteche e le altre istituzioni pubbliche nell'ambito dell'amministrazione della cultura che svolgono un'attività connessa alla conservazione, al restauro e alla tutela dei beni culturali si servono di persone fisiche e giuridiche specializzate secondo il regolamento del ministro della Cultura che stabilisce i requisiti per poter svolgere le attività di restauro e conservazione dei beni culturali.

Il Consiglio croato per i beni culturali svolge funzioni per la conoscenza e il miglioramento dello stato di conservazione dei beni culturali.

L'ordinamento italiano ha visto con il d.p.c.m. 29 agosto 2014 n. 171 (Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del ministro e dell'organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16, c. 4, del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014 n. 89) l'avvio di una riforma del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (Mibact) che incide soprattutto sugli istituti di cultura, e in particolare sui musei con la creazione di un sistema museale nazionale, il riconoscimento dell'autonomia dei musei statali, la predisposizione di modelli organizzativi, con cambiamenti del ruolo delle soprintendenze²⁵.

25 L. CASINI, *Il "nuovo" statuto giuridico dei musei italiani*, in «Aedon rivista di arti e diritto on line», n. 1, 2014.

V

Le diverse tipologie di beni culturali e la loro disciplina nell'ordinamento croato

La Costituzione e le leggi della Repubblica di Croazia prevedono che il patrimonio naturale e culturale della Croazia comprenda siti, monumenti, beni e specie di particolare importanza, che sono protetti giuridicamente. Le modalità di utilizzo del patrimonio naturale e culturale devono rispettare le finalità dell'ordinamento.

L'interesse culturale del bene è il requisito che consente all'ordinamento croato di individuare i beni culturali e di assoggettarli a una comune disciplina speciale. L'interesse culturale che fa scattare la tutela si manifesta in diversi modi e può essere un interesse artistico, storico, paleontologico, archeologico, antropologico e scientifico. I «livelli di interesse richiamati dalla normativa croata sono molto simili a quelli previsti dalla disciplina italiana» (legge 1089/1939, decreti legislativi 490/1999 e 42/2004). L'ordinamento croato considera in generale l'*interesse paleontologico*, che dall'ordinamento italiano viene richiamato in un secondo momento, come specificazione dell'interesse etno-antropologico, con un richiamo in sede di definizione del bene culturale, sia pubblico che privato, alla paleontologia, alla preistoria e alle primitive civiltà nel quarto comma dell'art. 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Per l'ordinamento croato il bene culturale viene riconosciuto quale «testimonianza della presenza dell'uomo nell'ambiente» o «espressione diacronica della creatività spirituale dell'uomo», un tentativo di andare oltre la nozione (non normativa) della Commissione Franceschini (1964-1967)²⁶, di bene culturale inteso come

26 Per gli atti della Commissione Franceschini istituita con legge 26 aprile 1964 n. 310 cfr.: *Per la salvezza dei beni culturali in Italia. Atti e documenti della Commissione d'indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio*, Roma, Colombo, 1967, voll. I-III.

«testimonianza materiale avente il valore di civiltà» eliminando, come avvenuto per l'ordinamento italiano, già nell'art. 148 del decreto legislativo 112/1998, la parola "materiale", aprendo quindi, anche se solamente ai fini dello stesso decreto e cioè per il mero riparto delle funzioni amministrative, ai beni immateriali, aspetto di particolare interesse per la disciplina croata, che trova ulteriori ragioni per qualificare un bene come bene culturale e consentirne la tutela speciale nel «collegamento dell'uomo all'ambiente» e alla «espressione della creatività spirituale dell'uomo», nella direzione di una apertura alla dimensione non solo propriamente spirituale, probabilmente contenuta già nella nozione di «testimonianza», ma anche a quella «ancestrale, soprannaturale e religiosa».

I beni culturali nell'ordinamento croato possono essere individuati negli elenchi di cose mobili e immobili indicate negli artt. 7, 8 e 9 della legge sui beni culturali. Si possono individuare due grandi categorie di beni culturali nell'ordinamento croato: *i beni culturali (mobili e immobili)* e *i beni culturali immateriali*. Vi sono *i beni culturali mobili* (art. 8) e *i beni culturali immobili* (art. 7) che presentano interesse artistico, storico, paleontologico, archeologico, antropologico e scientifico e che si possono riunire in una categoria omogenea seguendo l'indicazione del legislatore che disciplina contemporaneamente beni mobili e immobili. Rientrano in questa categoria anche i ritrovamenti archeologici e le zone archeologiche (beni mobili e immobili appunto a far parte di una categoria distinta), i paesaggi²⁷ e le loro parti con la differenza che essi per essere riconosciuti come beni culturali devono rappresentare una testimonianza della presenza dell'uomo nell'ambiente e la dimensione dell'interesse è limitata a quello artistico, storico e antropologico.

27 Per una unitaria e dinamica concezione di patrimonio culturale e ambientale come beni comuni superamento definitivo della nozione di cosa di interesse storico e artistico propria della legge 1089/1939, cfr. G.M. FLICK, *L'articolo 9 della Costituzione: dall'economia di cultura all'economia della cultura. Una testimonianza del passato, una risorsa per il futuro*, in «Rivista AIC Associazione italiana costituzionalisti», n. 1, 2015.

Sono considerati beni culturali immobili gli stessi edifici nei quali si conservano permanentemente o si espongono i beni culturali e bene culturale mobile è anche ogni documento che li riguarda. Altri beni culturali immobili sono giardini privati e pubblici, parchi, impianti tecnici, le relative pertinenze sono beni culturali mobili insieme ai beni ecclesiastici, al materiale d'archivio, ai film, agli oggetti etnografici, alle antologie delle arti figurative e del design.

Nell'ordinamento croato particolarmente interessante è la categoria dei beni culturali immateriali che consistono nelle varie forme di creatività spirituale dell'uomo nel tempo che, secondo la legge sui beni culturali, possono trovare espressione sia oralmente, sia in documenti, sia consolidarsi in tradizioni popolari. È il riconoscimento come beni culturali della lingua, dei dialetti, della toponomastica, di ogni espressione artistica trasmessa oralmente o folcloristica, di manifestazioni musicali, danza, tradizioni, feste, usanze e memorie di valori popolari tradizionali, come le arti e i mestieri tradizionali. Questi beni culturali immateriali possono venire preservati attraverso la redazione e la conservazione di documenti scritti che ne descrivono le caratteristiche e il valore culturale. Si tratta di beni culturali-attività che si preservano secondo la legge croata sui beni culturali anche attraverso la diffusione e la ripetizione nei luoghi d'origine e anche al di fuori di questi luoghi.

Per quanto riguarda l'ordinamento italiano la categoria dei beni immateriali è disciplinata in modo meno esplicito²⁸. Recentemente proprio in relazione a uno dei diversi beni immateriali riconosciuti dall'UNESCO nella Croazia settentrionale, il *pane di spezie*, oppure il *fado* che si canta nei quartieri popolari di Lisbona, ci si è chiesti se beni culturali come questi abbiano bisogno della stessa qualificazione e tutela giuridica di un affresco di Giotto, ponendo invece l'attenzione sulla prospettiva della valorizzazione di queste attività,

28 Per una ricostruzione delle diverse declinazioni dell'immaterialità del bene culturale nell'ordinamento italiano cfr. G. MORBIDELLI, *Il valore immateriale dei beni culturali*, Atti Convegno Assisi (25-27 ottobre 2012), in «Aedon rivista di arti e diritto on line», n. 1, 2014.

piuttosto che sulla tutela con il rischio di «produzione normativa autopromozionale»²⁹. Una qualche considerazione pare avere la categoria dei *beni musicali* che trovano fondamento normativo nel Codice dei beni culturali italiano all'art. 10, c. 3 (lettera "d") per i riferimenti alla storia dell'arte, della tecnica, delle identità collettive o religiose, o rilevanza artistica e storica (lettera "e") o all'art. 10, c. 4, per gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio³⁰.

A fronte della generale chiamata di tutti i cittadini a denunciare un bene che presenti un interesse culturale non ancora riconosciuto definitivamente dall'ordinamento è previsto in Croazia un «provvedimento provvisorio di tutela preventiva» emanato dalla soprintendenza competente territorialmente sul luogo in cui si trova il bene. Il provvedimento prevede l'iscrizione del bene nell'Elenco dei beni preventivamente sottoposti a tutela che è una sezione specifica del Registro dei beni culturali della Repubblica di Croazia, riconosce la tutela integrale della disciplina dei beni culturali al bene fino all'emanazione del decreto di dichiarazione di bene culturale e può dispiegare i suoi effetti al massimo per tre anni, o sei anni invece per i ritrovamenti archeologici e sottomarini, sempre a far data dall'emanazione del provvedimento.

Il provvedimento di dichiarazione di bene culturale viene disposto con decreto del Ministero della cultura che decide l'insieme delle regole per la tutela del bene culturale, trasmette il decreto al catasto

29 Cfr. G. SEVERINI, *Immaterialità dei beni culturali? I beni immateriali tra regole privatistiche e pubblicistiche*, Atti Convegno Assisi (25-27 ottobre 2012), in «Aedon rivista di arti e diritto on line», n. 1, 2014. Con riferimento a beni culturali immateriali attività per esempio per la Giostra del Saracino di Arezzo e il Palio di Siena sono sorte perplessità in ordine a degli ostacoli al dialogo interculturale e al rispetto degli animali.

30 Cfr. sul punto A. GUALDANI, *I beni musicali: una categoria in cerca di autonomia*, in «Aedon rivista di arti e diritto on line», n. 3, 2003; con riferimento ai beni musicali oltre alla ricostruzione normativa sopra riportata cfr.: G. CEVOLIN, *Profili giuspubblicistici e ricostruttivi della tutela del diritto d'autore nella società dell'informazione*, in *Luigi Nono: studi, edizione, testimonianze*, a cura di L. COSETTINI, Lucca, Libreria Musicale Italiana, 2010, pp. 141-151.

competente, al tribunale per l'annotazione nei registri immobiliari, alla competente capitaneria di porto (se concerne un bene culturale sottomarino) e stabilisce l'obbligo di iscrizione del bene culturale nel registro, nella sezione Elenco dei beni culturali tutelati.

Il bene culturale che non sia ritenuto meritevole della tutela della disciplina integrale dei beni culturali prevista dalla legge, può trovare tutela quale *bene culturale di interesse locale* (art. 17 della legge di tutela dei beni culturali) sulla base di una delibera dell'ente territoriale competente (regione, città di Zagabria, comune) che ne stabilisce la disciplina, previa approvazione della soprintendenza e successiva trasmissione della delibera al Ministero della cultura.

Il Registro dei beni culturali della Repubblica di Croazia è pubblico, viene tenuto dal Ministero della cultura ed è composto da tre elenchi (l'Elenco dei beni culturali tutelati, l'Elenco dei beni culturali d'interesse nazionale e l'Elenco dei beni preventivamente sottoposti a tutela).

Una commissione altamente qualificata, composta da cinque membri eminenti esperti del patrimonio culturale e nominata dal ministro della Cultura, individua i «beni culturali ritenuti di massimo interesse nazionale» per la Repubblica di Croazia che sono iscritti nella sezione specificamente prevista del Registro.

La cancellazione del bene dal Registro viene disposta dal Ministero della cultura quando il bene culturale non viene più ritenuto integrare le caratteristiche di interesse culturale e comporta la cessazione dell'applicazione della disciplina di tutela su quel bene. Iscrizioni, modifiche e richieste di cancellazione vengono pubblicate sulla «Gazzetta Ufficiale» senza indicare i dati del proprietario per i beni culturali immobili, con l'indicazione del luogo dove si trova il bene culturale mobile.

VI

Tutela dei beni culturali e oneri per proprietari e possessori nell'ordinamento croato

Nell'ordinamento croato la nozione di «attività di tutela» (art. 5 della legge di tutela dei beni culturali) è particolarmente ampia e prevede la conservazione dell'originaria integrità fisica ai fini della trasmissione alle generazioni future in una prospettiva di evidente attenzione alla valorizzazione e alla fruizione. Ma essa comprende anche attività connesse alla ordinaria manutenzione, a impedire interventi che direttamente o indirettamente possano mutarne le qualità, il significato, l'aspetto esteriore o pregiudicarne il valore. L'attività di tutela comprende anche la repressione del commercio illegale dei beni culturali e la vigilanza sull'esportazione e l'importazione dei beni culturali. Il regime del diritto di proprietà dei beni culturali prevede un *proprietario necessario* (in via residuale lo Stato) con i seguenti obblighi che ricadono anche sul possessore e il detentore: tutela del bene culturale secondo le prescrizioni della disciplina speciale di tutela, manutenzione periodica dello stato di conservazione, obbligo di informazione della soprintendenza sulle vicende che riguardano il bene culturale, consentire ricerche, interventi tecnici sul bene e accesso del pubblico, rispetto integrale della normativa di tutela. In caso di violazione della normativa di tutela la soprintendenza provvede alla messa in mora del proprietario assegnando un termine per eseguire la misura prevista allo scadere del quale provvede la soprintendenza ponendo le spese a carico del proprietario (artt. 19 e 21 legge di tutela dei beni culturali).

Il regime vincolistico dei beni culturali in Croazia è gravoso per il proprietario, possessore e detentore e consiste in limitazioni alla proprietà conseguenti alla tutela, conservazione, alla possibilità di espropriazione del bene culturale, in quanto gravato da garanzia reale, e in disciplina restrittiva del possesso (motivi di studio e ricerca,

per l'esecuzione delle misure di tutela e conservazione; per consentire l'accesso e la fruizione del pubblico), in relazione ai limiti alla circolazione (come conseguenza di specifici obblighi del venditore, dell'intermediario alla compravendita e dell'acquirente; a causa dell'esercizio del diritto di prelazione; conseguentemente all'obbligo di restituzione da parte di chi ne ha goduto, prima della vendita, dei contributi pubblici disposti per la tutela e la conservazione del bene culturale; per la limitazione all'importazione e all'uscita del bene culturale) e alla destinazione d'uso per impedire un utilizzo del bene che lo sottoponga a una minaccia diretta (artt. 27-28 legge di tutela dei beni culturali).

L'amministrazione comunale del luogo in cui il bene si trova, su proposta della soprintendenza nomina un curatore provvisorio per il bene culturale che adotta per conto e a spese del proprietario, tutte le misure di tutela e conservazione del bene culturale che vengono disposte dalla soprintendenza in caso di violazione delle disposizioni di tutela, per pericolo di danneggiamento del bene culturale, in caso di abbandono temporaneo, successione o ogni altra forma di trasferimento della proprietà del bene culturale. Nel caso di abbandono definitivo (art. 32, ultimo comma) del bene culturale il bene diviene proprietà della Repubblica di Croazia. Come garanzia del pagamento delle spese derivanti dalla curatela provvisoria, si costituisce una garanzia reale sul bene culturale.

La disciplina delle esposizioni temporanee e della pubblica fruizione incide sui diritti del proprietario del bene culturale mobile che deve prestare temporaneamente il bene e sul proprietario del bene culturale immobile che deve consentirne la visita secondo le indicazioni della soprintendenza.

In relazione alla gran parte degli aspetti restrittivi del regime dei beni culturali disposti dalla soprintendenza è ammesso ricorso che non sospende l'efficacia del provvedimento, con evidente intento dissuasivo.

La soprintendenza determina la destinazione e le condizioni d'uso dei beni culturali mobili e immobili (in questo caso, previo parere dell'amministrazione comunale); per modificare la destinazione

d'uso il proprietario deve ottenere l'autorizzazione sempre dalla soprintendenza competente territorialmente.

Nell'ordinamento croato il *diritto di prelazione* obbliga il venditore a offrire allo Stato o agli enti territoriali il bene che intende vendere, a informare l'acquirente che il bene è tutelato dalla legge sul diritto dei beni culturali, a provare la proprietà del bene, a presentare all'acquirente i documenti relativi alla rinuncia da parte dei soggetti pubblici al diritto di prelazione e a vendere il bene a un prezzo non inferiore al prezzo indicato nell'offerta e neppure a condizioni più vantaggiose. Chi svolge la funzione di intermediario alla vendita è parimenti obbligato a informare l'acquirente della natura e della proprietà del bene e della rinuncia al diritto di prelazione dei soggetti che ne sono titolari. Anche l'acquirente di un bene culturale ha un obbligo: informare la soprintendenza competente per territorio della destinazione del bene culturale acquistato.

La precedenza nell'esercizio del diritto di prelazione spetta alla città o al comune, poi alla regione e quindi alla Repubblica di Croazia. Il diritto di prelazione deve essere esercitato entro il termine di sessanta giorni dal giorno di ricevimento dell'offerta scritta e la Repubblica di Croazia, la regione, la Città di Zagabria, la città o il comune devono comunicare entro trenta giorni agli altri titolari del diritto della decisione di non avvalersi. Il diritto di prelazione è garantito anche in caso di vendita all'asta o in seguito a esecuzione mobiliare e può essere fatto valere, in casi di violazione, con l'annullamento del contratto su richiesta di un soggetto titolare del diritto che ne faccia richiesta obbligandosi all'acquisto alle stesse condizioni della vendita.

L'*espropriazione di beni culturali* (totale o parziale) viene disposta, su proposta della soprintendenza, per pericolo di danneggiamento o distruzione del bene culturale, per motivi di ricerca archeologica, per ragioni di tutela e per garantirne la fruizione pubblica.

VII

Vantaggi e finanziamenti per la tutela e la conservazione dei beni culturali nell'ordinamento croato

L'ordinamento croato disciplina anche *aspetti vantaggiosi* per il proprietario di beni culturali come la possibilità di rimborso delle spese straordinarie di restauro, conservazione o per specifiche prescrizioni di tutela che sono determinate con decreto del Ministero della cultura e imputate al bilancio statale (art. 22, c. 2, legge tutela dei beni culturali). Inoltre il proprietario di beni culturali può vedersi riconosciuta una indennità per le limitazioni del diritto di proprietà sul bene culturale, eventuali agevolazioni fiscali, l'assistenza tecnica della soprintendenza (in casi urgenti anche entro tre giorni dalla richiesta) per l'adempimento dei doveri di tutela e conservazione del bene culturale. Il riconoscimento degli aspetti vantaggiosi sopra descritti è subordinato alla dichiarazione della soprintendenza sul rispetto del regime di tutela da parte del proprietario.

Il diritto allo sfruttamento economico di beni culturali immobili o il diritto di svolgere le attività economiche nei beni culturali immobili di proprietà pubblica si acquisisce mediante concessione e un contratto di servizio in base a una gara pubblica bandita dall'amministrazione proprietaria del bene culturale.

Sempre previa garanzia del rispetto della normativa di tutela e previo parere della soprintendenza il soggetto pubblico che ha in amministrazione beni culturali immobili può provvedere all'autorizzazione (con termine massimo di un anno) alla stipula di un *contratto di servizio* per lo svolgimento di attività economiche nel bene culturale o per lo sfruttamento economico del bene culturale amministrato. Per un contratto di servizio per un periodo superiore ai trenta giorni l'ordinamento croato prevede che sia necessario un bando di pubblica gara.

Come in altri settori della disciplina dei beni culturali anche l'or-

dinamento croato, come l'ordinamento italiano, indica in apertura una regola generale, alla quale poi le successive disposizioni costituiscono ripetute e diverse eccezioni. Così ad esempio in apertura alla disciplina sui finanziamenti viene fatto integralmente carico al proprietario, al possessore e al detentore di provvedere alla tutela e alla conservazione del bene culturale con propri mezzi. Rappresenta un solenne contributo alla Repubblica di Croazia nella conservazione dei beni culturali ogni esenzione o agevolazione ottenuta. Sono considerate fonti di finanziamento dell'amministrazione dei beni culturali gli stanziamenti dei bilanci statali e degli enti territoriali, le donazioni, i canoni di concessione, i lasciti, i fondi delle fondazioni.

Il Ministero della cultura impegna gli stanziamenti del bilancio statale per finanziare la tutela e conservazione dei beni culturali di proprietà della Repubblica di Croazia, l'attuazione del programma nazionale di tutela e conservazione dei beni culturali, le spese straordinarie di manutenzione dei beni culturali, le misure urgenti di tutela e conservazione del bene culturale conformemente, gli indennizzi ai proprietari per la limitazione del diritto di proprietà.

Il finanziamento degli enti territoriali sub-statali provvede alla tutela e alla conservazione dei beni culturali di proprietà delle regioni, della Città di Zagabria, delle città e dei comuni, alla tutela dei beni culturali in condizioni straordinarie, alla partecipazione al finanziamento del programma nazionale di tutela e conservazione dei beni culturali situati sul loro territorio, alla tutela e alla conservazione dei beni culturali di interesse locale.

Particolarmente interessante è l'estesa normativa relativa al canone di utilizzo dei beni culturali sia in riferimento alla riproduzione di beni culturali mobili, sia in relazione all'utilizzo di beni culturali immobili.

La legge sulla tutela dei beni culturali prevede diverse sanzioni pecuniarie per le violazioni.

VIII

Il collegamento della normativa croata in materia di beni culturali con la disciplina degli archivi

Lo studio della normativa croata in materia di beni culturali presenta delle connessioni con la materia degli archivi³¹. La disciplina dei beni culturali trova applicazione anche per la tutela dei documenti, del materiale conservato negli archivi e degli stessi archivi. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 8 della legge sulla tutela e la conservazione dei beni culturali sia il «materiale conservato negli archivi sia i singoli documenti che presentano un interesse culturale» sia «gli archivi medesimi» sono da considerarsi beni culturali e vengono conseguentemente tutelati dalla speciale disciplina della legge. In particolare l'art. 2 della legge della Repubblica di Croazia del 25 giugno 1999 prevede la ricaduta della normativa speciale di tutela dei beni culturali per le *cose mobili* che presentano interesse artistico, storico, paleontologico, archeologico, antropologico e scientifico, per i *documenti* che possono presentare un interesse culturale, per gli *edifici* nei quali si conservano permanentemente o si espongono documenti inerenti ai beni culturali. Ai sensi dell'art. 8 della legge croata del 25 giugno 1999 sono beni culturali il materiale d'archivio, i documenti, i manoscritti, le cartevalori, i francobolli postali, altri stampati, i documenti concernenti beni culturali, gli schizzi connessi all'attività teatrale.

L'art. 68 della legge 19 settembre 1997 sul materiale d'archivio e sugli archivi (G.U. 105/1997) prevede che diventino a tutti gli effetti «materiale pubblico d'archivio» tutelato secondo le disposizioni della legge il materiale d'archivio conservato negli Archivi di Stato

31 Sia consentito rinviare per la normativa croata in materia di archivi a G. CEVOLIN, *Anche le carte parlano italiano. Fonti giuridiche, censimento e inventariazione della documentazione veneta e italiana presso l'Archivio di Stato di Zara (1921-1944)*, Bologna, Lo Scarabeo, 2006, pp. 11 sgg.

secondo la precedente normativa di rango legislativo³², il materiale d'archivio formato fino al 31 dicembre del 1990 per il quale esisteva l'obbligo di consegna agli archivi e il materiale d'archivio delle organizzazioni socio-politiche del precedente ordinamento. Secondo l'art. 69 della legge sugli archivi le persone giuridiche del precedente ordinamento (imprese private, istituzioni sociali e enti statali) possono trattenere i documenti per un periodo massimo di dieci anni successivi alla trasformazione imposta dal nuovo ordinamento statale al fine di continuare a svolgere la propria attività.

Un momento di raccordo tra la normativa in materia di beni culturali e quella in materia di archivi e materiali d'archivio è rappresentato dall'art. 99 della legge sui beni culturali che prevede che l'attività di conservazione del materiale d'archivio avvenga nel rispetto della normativa sul materiale d'archivio e sugli archivi. Inoltre, sempre secondo lo stesso art. 99, il «procedimento per la dichiarazione di bene culturale per il materiale d'archivio» viene svolto dall'Archivio di Stato croato su proposta dell'Archivio di Stato territoriale, secondo le modalità disposte dalla legge sui beni culturali e non dal Ministero della cultura.

I «contrassegni particolari prescritti dal Ministro della Cultura» sono apposti a cura della soprintendenza anche negli archivi (art. 54 della legge sui beni culturali).

La «disciplina di tutela sull'uscita dei beni culturali dal territorio della Croazia» si applica agli archivi e ai documenti d'archivio con più di cinquant'anni, ma anche a carte geografiche con più di duecento anni, libri aventi più di cento anni, incisioni, stampe, serigrafie e litografie con le rispettive matrici, manifesti originali, fotografie, film e relativi negativi, incunaboli e manoscritti, gli spartiti musicali, singolarmente o riuniti in collezione (art. 69a della legge sui beni culturali). Per la restituzione di beni culturali usciti illecitamente da altri Paesi e che siano parte integrante delle collezioni

32 Per la precedente normativa legislativa in materia di archivi cfr. leggi pubblicate nella G.U. n. 25/1978, nella G.U. n. 47/1986 e nella G.U. n. 47/1989).

pubbliche inventariate nelle collezioni degli archivi i Paesi membri dell'Unione europea possono provvedere alla relativa richiesta di restituzione secondo la procedura prevista dalla legge sui beni culturali (art. 70a). Gli archivi sono riconosciuti come istituti di cultura³³ e possono svolgere anche attività di restauro del materiale da essi conservati secondo la legge sui beni culturali (art. 77 e 94), sono sottoposti alla attività ispettiva dei funzionari del Ministero della cultura (art. 84), devono trasmettere alla soprintendenza le relazioni sullo stato dei beni culturali, un rapporto annuale sul restauro e la conservazione dei beni culturali che fanno parte delle loro collezioni oppure sono affidati in custodia (art. 97). Il direttore dell'Archivio di Stato croato è membro di diritto del Consiglio croato per i beni culturali, istituito per conoscere e migliorare lo stato di conservazione dei beni culturali (art. 104 della legge sui beni culturali).

IX

Conclusioni. Elementi di originalità e di novità della disciplina di tutela dei beni culturali nella Repubblica di Croazia

Lo studio comparato dell'ordinamento dei beni culturali italiano e croato è uno strumento utile per individuare momenti di colla-

33 Per la nozione nel diritto italiano cfr. artt. 101 sgg. 22 gennaio 2004 n. 42 recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio"; per uno studio sugli istituti di cultura nella prospettiva della valorizzazione cfr.: L. DEGRASSI, *Cultura e istituzioni. La valorizzazione dei beni culturali negli ordinamenti giuridici*, Milano, Giuffrè, 2008; M. CARCIONE, *Dal riconoscimento dei diritti culturali nell'ordinamento italiano alla fruizione del patrimonio culturale come diritto fondamentale*, in «Aedon rivista di arti e diritto on line», n. 2, 2013.

borazione tra Italia e Croazia e tra le loro regioni che confinano attraverso il mare Adriatico, cercando di superare le problematiche poste dalle dichiarazioni unilaterali di zone economiche esclusive. Gli *elementi di identità* derivano dall'influenza del modello italiano nella disciplina dei beni culturali sulla legge croata; gli *elementi di differenziazione* esprimono l'originalità dell'ordinamento croato nella disciplina normativa quali beni immateriali della lingua, dei dialetti e della toponomastica e nella concezione del bene culturale come risorsa per il sistema tributario.

Gli *elementi di originalità* della disciplina croata sono stati valorizzati dal presente studio con riferimento all'individuazione delle tipologie di beni culturali: come esempi significativi di differenziazione dall'ordinamento italiano si possono richiamare per esempio le categorie espressamente individuate in via normativa dei beni culturali immateriali e dei beni culturali di interesse locale.

L'ordinamento croato riconosce espressamente come *beni culturali immateriali* la lingua, i dialetti, la toponomastica, ogni espressione artistica trasmessa oralmente o folcloristica, manifestazioni musicali, danza, tradizioni, feste, usanze e memorie di valori popolari tradizionali, come le arti e i mestieri tradizionali, le varie forme di creatività spirituale dell'uomo nel tempo che, secondo la legge sui beni culturali, possono trovare espressione sia oralmente, sia in documenti, sia consolidarsi in tradizioni popolari. Rispetto all'ordinamento italiano la definizione normativa di beni immateriali che, nell'ordinamento croato, costituiscono una categoria generale di beni culturali, costituisce una soluzione moderna e coerente anche con la previsione costituzionale del preambolo della Costituzione croata del 1990 e l'«idea – costitutiva dello Stato – del diritto storico del popolo croato»³⁴.

34 La questione dell'identità culturale è posta in termini giuridici con riferimento ai diversi testi costituzionali da P. HÄBERLE, *Costituzione e identità culturale: tra Europa e Stati nazionali*, Milano, Giuffrè, 2006, anche con specifico riferimento al preambolo della Costituzione croata, p. 14.

È prevista giuridicamente anche la categoria di *bene culturale di interesse locale* (art. 17 della legge di tutela dei beni culturali) sulla base di una delibera dell'ente territoriale competente (regione, città di Zagabria, comune) che ne stabilisce la disciplina, previa approvazione della soprintendenza e successiva trasmissione della delibera al Ministero della cultura.

All'originale disciplina normativa di categorie di beni culturali della Repubblica di Croazia che in altri ordinamenti sono argomento di studio della dottrina, va aggiunta una minuziosa disciplina delle sezioni degli elenchi dei beni culturali, con chiara funzione di strumento di tutela e prevenzione: Registro dei beni culturali della Repubblica di Croazia, con le sezioni dell'Elenco dei beni preventivamente sottoposti a tutela, della sezione Elenco dei beni culturali tutelati e dell'Elenco dei beni culturali d'interesse nazionale.

Presenta *elementi di novità* rispetto all'ordinamento italiano la disciplina dei finanziamenti dell'attività di tutela e conservazione dei beni culturali, distribuita dalla legge tra il bilancio dell'amministrazione centrale e i bilanci degli enti territoriali.

Nell'ordinamento croato risalta la concezione del bene culturale come risorsa per il sistema tributario. Se l'ordinamento italiano tende a privilegiare l'aspetto vincolistico della tutela e a conferire determinati vantaggi ai privati proprietari in modo da favorire il loro coinvolgimento nelle attività di valorizzazione, l'ordinamento croato insiste maggiormente sugli aspetti economici e fiscali legati allo svolgimento di attività commerciali all'interno di immobili catalogati come beni culturali.

Abstract

The study of Italian and Croatian cultural heritage law is a useful tool to identify opportunities for collaboration between Italy and Croatia and between their border regions through the Adriatic sea. The elements of identity derive from the influence of the Italian model of cultural heritage law on the Croatian law; the elements of differentiation express the Croatian legislation's originality: the legal regulation of the language, dialects and place names as cultural heritage and the concept of the cultural goods as a resource for the tax system.

Zusammenfassung

Die Untersuchung über das Gesetz der italienischen und kroatischen Kulturerbes ist ein nützliches Tool, um die Möglichkeiten der Zusammenarbeit zwischen Italien und Kroatien und zwischen ihren Grenzregionen durch die Adria zu identifizieren. Die Elemente der Ähnlichkeit ergeben sich aus dem Einfluss der italienischen Modell des kulturellen Erbes Gesetz über den kroatischen Recht; die Elemente der Verschiedenheit zum Ausdruck bringen, die Originalität der kroatischen Rechtsvorschriften: die rechtliche Regelung der Sprache, Dialekte und Ortsnamen bei der Konzeption des kulturellen, als eine Ressource für das Steuersystem.

Bibliografia

- Av.Vv., *Per la salvezza dei beni culturali in Italia. Atti e documenti della Commissione d'indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio*, Roma, Colombo, 1967, vol. I-III.
- M. AINIS, *Cultura e politica. Il modello costituzionale*, Padova, Cedam, 1991.
- M. AINIS, *Per una storia costituzionale dell'arte*, in «Politica del diritto», n. 3, 1992, pp. 500 sgg.
- M. AINIS - M. FIORILLO, *L'ordinamento della cultura. Manuale di legislazione dei beni culturali*, Milano, Giuffrè, 2008.
- A. ACCADIA - L. ALFIDI - G. PANASSIDI, *I beni culturali e paesaggistici*, Milano, Il Sole 24 ore, 2006.
- S. AMOROSINO, *Introduzione al diritto del paesaggio*, Roma-Bari, Laterza, 2010.
- A. ANGIULI - V. CAPUTI JAMBRENGHI (a cura di), *Commentario al codice dei beni culturali e del paesaggio*, Torino, Giappichelli, 2005.
- N. ASSINI - G. CORDINI, *I beni culturali e paesaggistici. Diritto interno, comunitario comparato e internazionale*, Padova, Cedam, 2006.
- S. BARTOLE, *La convenzione quadro del Consiglio d'Europa per la protezione delle minoranze nazionali*, in «Rivista italiana di Diritto e Procedura penale», n. 2, 1997, pp. 567 sgg.
- S. BARTOLE (a cura di), *Le Regioni alla ricerca della loro identità culturale e storica*, Milano, Giuffrè, 1999.
- C. BARBATI - M. CAMMELLI - G. SCIULLO (a cura di), *Diritto e gestione dei beni culturali*, Bologna, il Mulino, 2011.
- R. BIN, *Art. 14 – Divieto di discriminazione*, in S. BARTOLE - B. CONFORTI - G. RAIMONDI, *Commentario alla Convenzione europea per la tutela dei diritti dell'uomo*, Padova, Cedam, 2001, pp. 409-423.

- M.A. CABIDDU - N. GRASSO, *Diritto dei beni culturali e del paesaggio*, Torino, Giappichelli, 2005.
- F. CAFFIO - N. CARNIMEO - A. LEANDRO, *Elementi di Diritto e Geopolitica degli spazi marittimi*, Bari, Cacucci, 2013.
- M. CAMELLI (a cura di), *Il Codice dei beni culturali e del paesaggio*, Bologna, il Mulino, 2007.
- M. CARCIONE, *Dal riconoscimento dei diritti culturali nell'ordinamento italiano alla fruizione del patrimonio culturale come diritto fondamentale*, in «Aedon rivista di arti e diritto on line», n. 2, 2013.
- L. CASINI, *Il "nuovo" statuto giuridico dei musei italiani*, in «Aedon rivista di arti e diritto on line», n. 1, 2014.
- G. CEVOLIN, *La cooperazione transfrontaliera come tecnica di tutela delle minoranze con particolare riguardo all'area dell'Italia orientale*, in V. PIERGIGLI (a cura di), *L'autoctonia divisa. La tutela giuridica della minoranza italiana in Istria, Fiume e Dalmazia*, Padova, Cedam, 2005, pp. 437-465.
- G. CEVOLIN, *Aspetti del diritto d'autore per la musica riprodotta*, in S. CANAZZA - M. CASADEI TURRONI MONTI, *Ri-mediazione dei documenti sonori*, Atti del secondo work-shop internazionale dedicato alla preservazione, catalogazione e digitalizzazione dei 78 giri (Gorizia 28 e 29 giugno 2005), Udine, Forum, 2006, pp. 665-677.
- G. CEVOLIN (a cura di), *Anche le carte parlano italiano. Fonti giuridiche, censimento e inventariazione della documentazione veneta e italiana presso l'Archivio di Stato di Zara*, Bologna, Lo Scarabeo, 2006.
- G. CEVOLIN, *Per una nozione giurisprudenziale della materia "beni culturali" 2003-2006*, in V. PIERGIGLI - A.L. MACCARI (a cura di) *Il codice dei beni culturali e del paesaggio tra teoria e prassi*, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 287-305.
- G. CEVOLIN (a cura di), *Fonti giuridiche croate per i beni culturali e inventariazione del "Fondo del Comune di Zara (1890-1920)" presso l'Archivio di Stato di Zara e del "Fondo Tommaseo Arta-*

- le” presso l’Archivio di Stato di Sebenico, Bologna, Lo Scarabeo, 2009.
- G. CEVOLIN, *Le conseguenze dell’allargamento dell’Unione Europea per le democrazie dell’Europa centro-orientale*, in AA.VV., *L’Europa dopo la caduta del muro di Berlino*, Udine, Forum, 2010, pp. 251-262.
- G. CEVOLIN, *Profili giuspubblicistici e ricostruttivi della tutela del diritto d’autore nella società dell’informazione*, in Luigi Nono: *studi, edizione, testimonianze*, a cura di L. COSETTINI, Lucca, Libreria Musicale Italiana, 2010, pp. 141-151.
- G. CEVOLIN, *Gli Stati, l’Unione Europea, le crisi economiche. Profili giuridici*, in AA.VV., *Credo quia absurdum. Credo nell’Europa e nella sua rinascita. Integrazione, sovranità e ruolo strategico dell’Europa unita al tempo delle crisi*, Atti del XVII Corso dell’Università d’Estate della Repubblica di San Marino, Il Cerchio, Rimini, 2013, pp. 23-50.
- G. CEVOLIN, *Diritti linguistici e giurisprudenza europea*, in C. CRESSATI - M. STOLFO (a cura di) *Lingue, diritti, cittadinanza / Languages, rights, citizenship. Friuli-Venezia Giulia, Italia, Europa, Mediterraneo*, Udine, Forum, 2015, pp. 71-78.
- G. CLEMENTE DI SAN LUCA - R. SAVOIA, *Manuale di diritto dei beni culturali*, Napoli, Jovene, 2008.
- W. CORTESE, *Il patrimonio culturale: profili normativi*, Padova, Cedam, 2007.
- A. CROSETTI - D. VAIANO (a cura di), *Beni culturali e paesaggistici*, Torino, Giappichelli, 2011.
- L. DEGRASSI, *Cultura e istituzioni. La valorizzazione dei beni culturali negli ordinamenti giuridici*, Milano, Giuffrè, 2008.
- M. DICOSOLA, *Stati, nazioni e minoranze. La ex Jugoslavia tra revival etnico e condizionalità europea*, Milano, Giuffrè, 2010.
- M. DICOSOLA, *La Croazia (e le sue minoranze) verso l’Unione Europea: un nuovo ruolo per la Corte costituzionale?*, (27 febbraio 2012) in www.diritticomparati.it.

- G. DE VERGOTTINI, *La rinegoziazione del Trattato di Osimo*, in «Rivista di studi politici internazionali», n. 1, 1993, pp. 77-88.
- G. DE VERGOTTINI, *Le régime juridique de la communauté nationale italienne en Istrie*, in *Mélanges Patrice Gelard, Droit constitutionnel*, Paris, Librairie LGDJ, 1999, pp. 477 sgg.
- G. DE VERGOTTINI, *Costituzionalismo europeo e transizioni democratiche*, in *I Balcani occidentali. Le Costituzioni della transizione*, M. CALAMO SPECCHIA - M. CARLI - G. DI PLINIO - R. TONIATTI (a cura di), Torino, Giappichelli, 2008, pp. 3 sgg.
- G. DE VERGOTTINI - G. CEVOLIN, I. RUSSO (a cura di), *Fenomenologia di una macro regione. Sviluppi economici, mutamenti giuridici ed evoluzioni istituzionali nell'Alto Adriatico tra età moderna e contemporanea*, vol. II, *Percorsi economici ed istituzionali*, Milano, Leone Editore, 2012.
- T. FAVARETTO - E. GRECO (a cura di), *Il confine riscoperto: beni degli esuli, minoranze e cooperazione economica nei rapporti dell'Italia con Croazia e Slovenia*, Milano, Franco Angeli, 1997.
- D. FERRI, *La Costituzione culturale dell'Unione Europea*, Padova, Cedam, 2009.
- G. M. FLICK, *L'articolo 9 della Costituzione: dall'economia di cultura all'economia della cultura. Una testimonianza del passato, una risorsa per il futuro*, in «Rivista AIC Associazione italiana costituzionalisti», n. 1, 2015.
- P. HÄBERLE, *Costituzione e identità culturale: tra Europa e Stati nazionali*, Milano, Giuffrè, 2006.
- U. LEANZA, *Il regime giuridico internazionale del mare mediterraneo*, Napoli, Editoriale scientifica, 2008.
- G. LEONE - A.L. TARASCO (a cura di), *Commentario al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*, Padova, Cedam, 2006.
- A. MILIAN I MASSANA (2010), *Dret lingüístics per a tothom*, Palma (Mallorca), Lleonard Muntaner, 2010.
- L. MONTANARI - R. TONIATTI - J. WOELK (a cura di), *Il pluralismo*

- nella transizione costituzionale dei Balcani*, Trento, Alcion, 2010.
- G. MORBIDELLI, *Il valore immateriale dei beni culturali*, Atti Convegno Assisi (25-27 ottobre 2012), in «Aedon rivista di arti e diritto on line», n. 1, 2014.
- M.F. ORZAN, *La tutela del Mare Mediterraneo: il provvedimento croato di protezione della pesca e dell'ambiente marino*, in «La Comunità Internazionale», n. 3, 2005, pp. 487-502.
- F. PALERMO, *Internazionalizzazione del diritto costituzionale e costituzionalizzazione del diritto internazionale delle differenze*, in M. CERMEL (a cura di), *Le minoranze etnico-linguistiche in Europa tra Stato nazionale e cittadinanza democratica*, Padova, Cedam, 2009, pp. 105 sgg.
- F. PALERMO - J. WOELK (a cura di), *Diritto costituzionale comparato dei gruppi e delle minoranze*, Padova, Cedam, 2011.
- L. PANZERI - M.P. VIVIANI SCHLEIN (a cura di), *Lo statuto giuridico della lingua italiana in Europa. I casi di Croazia, Slovenia e Svizzera a confronto*, Milano, Giuffrè, 2011.
- V. PIERGIGLI, *Lingue minoritarie e identità culturali*, Milano, Giuffrè, 2001.
- V. PIERGIGLI (a cura di), *L'autoctonia divisa. La tutela giuridica della minoranza italiana in Istria, Fiume e Dalmazia*, Padova, Cedam, 2005.
- V. PIERGIGLI, *La minoranza italiana in Slovenia e Croazia: rilevanza dell'autoctonia e riflessi sulla tutela giuridica*, in A. PISANESCHI - L. VIOLINI (a cura di), *Poteri, garanzie e diritti a sessanta anni dalla Costituzione. Scritti per Giovanni Grottanelli De' Santi*, Milano, Giuffrè, 2007, pp. 300-330.
- G. POGGESCHI (2010), *I diritti linguistici. Un'analisi comparata*, Roma, Carrocci, 2010.
- A. RAGUSA, *Alle origini dello Stato contemporaneo. Politiche di gestione dei beni culturali e ambientali tra Ottocento e Novecento*, Milano, Franco Angeli, 2011.

- N. RONZITTI (a cura di), *I rapporti di vicinato dell'Italia con Croazia, Serbia-Montenegro e Slovenia*, Roma-Milano, Luiss University Press-Giuffrè, 2005;
- M.A. SANDULLI (a cura di), *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, Milano, Giuffrè, 2006.
- T. SCOVAZZI (a cura di), *La protezione del patrimonio culturale sottomarino del Mediterraneo*, Milano, Giuffrè, 2004.
- T. SCOVAZZI, *Marine protected areas in the mediterranean*, in J.M. SÁNCHEZ PATRÓN - J. JUSTE RUIZ - V.E. BOU FRANCH (a cura di), *Derecho del mar y sostenibilidad ambiental en el Mediterráneo*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2014, pp. 425-442.
- M. SERIO, *Istituzioni e politiche per i beni culturali. Materiali per una storia*, Bologna, Bononia University Press, 2004.
- G. SEVERINI, *Immaterialità dei beni culturali? I beni immateriali tra regole privatistiche e pubblicistiche*, Atti Convegno Assisi (25-27 ottobre 2012), in «Aedon rivista di arti e diritto on line», n. 1, 2014.
- E. SPAGNA MUSSO, *Lo Stato di cultura nella costituzione italiana*, Napoli, Morano, 1961.
- R. TAMIOZZO (a cura di), *Il codice dei beni culturali e del paesaggio*, Milano, Giuffrè, 2005.
- R. TONIATTI, *La transizione nei Balcani occidentali e il paradigma costituzionale europeo: il pluralismo delle fonti e delle identità*, in L. MONTANARI - R. TONIATTI - J. WOELK (a cura di), *Il pluralismo nella transizione costituzionale dei Balcani*, Trento, Alceione, 2010, pp. 337 sgg.
- G. TROTTA - G. CAIA - N. AICARDI (a cura di), *Commentario al Codice dei beni culturali e del paesaggio*, in «Nuove leggi civili commentate», n. 5/6-2005, n. 1/2006.